

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Palermo, 24 MAG. 2017
Prot. n. 9048

OGGETTO: Elezioni amministrative 2017 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI.

Responsabile del Servizio ad interim: dr.ssa Margherita Rizza 091/7074606

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/ 7074428

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del
Governo di**

**AGRIGENTO – CALTANISSETTA –
CATANIA – ENNA – MESSINA –
PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA –
TRAPANI**

LORO SEDI

Alle Corti di Appello di

**CALTANISSETTA – CATANIA –
MESSINA - PALERMO**

LORO SEDI

In relazione ai D.A. n. 92/S5 del 12.04.2017, D.A. n. 98/S5 del 14.04.2017 e D.A. n. 110 del 12.05.2017, con i quali sono state indette le elezioni amministrative 2017 per il giorno 11 giugno ed eventuale turno di ballottaggio il 25 giugno, si comunicano le misure degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali e si invitano codeste Prefetture a volerne informare le Amministrazioni comunali interessate.

PARTE I - COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI

§1 - Onorario fisso dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione:

Per quanto disposto dall'art.1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti dell' Ufficio elettorale di sezione spetta il seguente onorario fisso, rideterminato con il D.P.reg n.9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n.5 dell'1/02/2008:

€ 155,92 per il presidente;

€ 126,68 per ciascuno degli scrutatori ed il segretario.

Inoltre, per quanto disposto dall'art.2 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, al presidente ed ai componenti dei seggi speciali di cui all'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, spetta il seguente onorario fisso, calcolato come sopra:

€ 75,72 per il presidente;

€ 63,72 per ciascuno dei due scrutatori.

Gli onorari fissi devono essere liquidati dal comune presso il quale è costituito l'ufficio elettorale di sezione.

I suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali perchè costituiscono rimborso spese fisso forfettario (art.. 9 della legge 21 marzo 1990,n. 53).

Si precisa che la liquidazione deve essere effettuata su un prospetto conforme all'allegato modello "A".

Le indicazioni di cui alle colonne dal n. 1 al n.4 del suddetto prospetto devono essere apposte dai presidenti di seggio e servono da base per la liquidazione degli onorari.

L'onorario, essendo corrisposto in misura forfettaria per la specifica funzione di ciascun componente del seggio, è dovuto per intero nel caso in cui sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove invece, il componente sia stato sostituito, nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti il seggio e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni del seggio.

L'art. 1 comma 2 della L.R. 12 agosto 1989, n. 18 prescrive che "in caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopra specificato è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, di € 25,95 per il Presidente e di € 15,57 per ciascun scrutatore ed il segretario", importi rideterminati dal D.P.Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008 rispettivamente in € 42,60 ed € 26,39.

PARTE II - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

§ 2 – Trattamento economico del Presidente e dei componenti degli uffici centrali e dei componenti delle adunanze dei presidenti dei seggi (elezioni comunali ed elezioni circoscrizionali).

Nei comuni con più di una sezione elettorale, ai partecipanti alle adunanze dei presidenti di seggio, nonché ai componenti degli uffici centrali è attribuito, oltre al trattamento di missione ove spettante, il trattamento economico disposto dall'art.1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, rideterminato con il D.P.reg n.9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n.5 dell'1/02/2008:

Onorario giornaliero fisso

- € 84,57 per il presidente dell'ufficio centrale ex art.1, comma 4, l.r. 18/1989;
- € 68,38 per gli altri componenti dell'ufficio centrale compreso il segretario ex art.1, comma 3, l.r. 18/1989;
- € 68,38 per il presidente ed i componenti l'adunanza dei presidenti compreso il segretario ex art.1, comma 3, l.r. 18/1989

L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione comunale.

I suddetti onorari, come già detto in precedenza, non sono assoggettabili a ritenute fiscali. Gli onorari sopra riportati competono per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei predetti consessi.

I titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari dovranno essere corredati dagli:

- 1) atti di nomina dei componenti degli uffici;
- 2) estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art.2 della l.r. 7 maggio 1977, n.29);
- 3) certificati attestanti le sedute stesse con l'indicazione dei partecipanti.

Per gli onorari giornalieri e l'eventuale trattamento di missione dovuto ai componenti del seggio chiamati a partecipare all'adunanza dei presidenti di seggio ed ai lavori degli uffici centrali, i comuni devono provvedere a liquidazioni separate da quelle relative alle operazioni dei seggi.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato "C".

PARTE III – TRATTAMENTO DI MISSIONE

§ 3 – Diritto al trattamento di missione – Criteri generali

Ai presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza

anagrafica, nella quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano la dimora abituale.

Il trattamento di missione compete semprechè esistano le condizioni per la sua attribuzione.

L'art.4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, esenta i presidenti dei seggi elettorali dall'obbligo di rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni degli impiegati statali dall'art.4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Pertanto, i presidenti dei seggi devono considerarsi continuativamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'ufficio elettorale di cui fanno parte, comprendendo in tali fattispecie il tempo necessario per il rientro nella propria sede.

Nel rammentare che l'art.10 della L.R. 8 febbraio 2007, n.2, ha soppresso l'indennità di trasferta, l'art.43 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10 ed i conseguenti contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo di categoria 3 stelle ed il rimborso per le spese per il vitto. I predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se documentati da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessive € 61,10 per due pasti giornalieri (missioni superiori alle 12 ore); detto importo compete nella misura di € 30,55 per la consumazione di un solo pasto (missioni fino a 12 ore);
- b) prezzo di una camera singola in albergo sino a 3 stelle (missioni superiori alle 12 ore).

Per quanto concerne gli scrutatori ed i segretari, si rammenta che detti componenti il seggio elettorale, essendo residenti nel comune, potranno eventualmente recarsi in missione solo per il recapito dei plichi elettorali fuori dal comune in cui ha sede la sezione.

Il rimborso della spesa è consentito nelle misure sopra indicate.

– Spese di viaggio, indennità supplementare e compensi chilometrici

Per i viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto, le distanze si computano dalla casa municipale del comune di residenza, ovvero dall'abitazione dell'interessato, nel caso che questi si trovi in una frazione o località isolata.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi, per il raggiungimento delle località sedi di seggio.

Ai presidenti vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute (anche se di prima classe o se comprensive di supplemento per treno rapido), sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea terrestre o marittima, se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre o marittima è corrisposta una indennità chilometrica di € 0,001.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto bagaglio.

Giusto quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, i componenti degli uffici elettorali sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

In dipendenza di quanto previsto dal predetto art.4, ai componenti l'ufficio elettorale che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nella misura stabilita dall'art.8 della legge 26 luglio 1978,n.417, cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo.

– **Liquidazione del trattamento di missione**

A corredo della richiesta di liquidazione del trattamento di missione occorre unire i documenti di viaggio, le fatture dell'albergo, quelle relative ai pasti consumati nonché, per le missioni effettuate con mezzo proprio, i certificati dell'amministrazione comunale comprovanti le relative distanze.

Qualora sia stato fatto uso del treno rapido, deve unirsi il biglietto comprovante la spesa del supplemento.

I comuni devono astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di incompletezza della documentazione formale; trattandosi di rimborso delle spese nessuna ritenuta deve essere operata.

I mandati di pagamento delle indennità di missione devono essere emessi dai comuni al lordo del versamento delle ritenute di legge.

Il Funzionario Direttivo
dott. Giovanni Cocco



Il Dirigente ad interim
dr.ssa Margherita Rizza



COMUNE DI (Prov.)

VOTAZIONE DEL GIORNO (1)

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL' (2)

DEL SEGGIO

DEL SEGGIO SPECIALE AGGREGATO AL SEGGIO N.

Allegato al Mandato N. in data

MODELLO A

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO				PARTE RISERVATA ALL'AMM.NE COM.LE PER LA LIQUIDAZIONE	
N.ro d'ord.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEI COMPONENTI	QUALIFICA	Partecipazione alle operazioni (3)	ONORARIO FISSO	FIRMA PER QUIETANZA
1	2	3	4	5	6
1		Presidente			
2		Segretario			
3		Scrutatore			
4		Scrutatore			
5		Scrutatore			
6		Scrutatore			
7		Vice Presidente			
TOTALE					

Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato effettivamente alle operazioni dell'ufficio

Il,

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

PRESIDENTE DEL SEGGIO

Visio per la liquidazione

Il Dirigente o
Responsabile del Servizio

Il Ragioniere Capo

(1) Compilare distinti moduli per la votazione del primo turno e per quella eventuale del secondo turno nell'ipotesi di elezioni amministrative.

(2) Dedicare l'istituzione che non interessa

(3) Indicare se trattasi di partecipazione "intera" o "parziale"

Il Segretario Comunale

Timbro

COMUNE DI (Prov.)

Allegato al Mandato N. in data

VOTAZIONE DEL GIORNO (1)
ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL' (2)

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

MODELLO C

UFFICIO CENTRALE / UFFICIO CENTRALE DI CIRCOSCRIZIONE

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO				PARTE RISERVATA ALL'AMM.NE COM.LE PER LA LIQUIDAZIONE		
N.ro d'ord	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEI COMPONENTI	QUALIFICA	Giorni di effettiva partecipazione	Onerario giornaliero	Importo totale che l'Amm.ne com.le deve pagare ai componenti	FIRMA PER QUIETANZA
1	2	3	4	5	6	7
1		Presidente				
2		V. Presidente				
3		Segretario				
4		Componente				
5		Componente				
6		Componente				
7		Componente				
8		Componente				
Si attesta che le sindacate persone hanno partecipato effettivamente alle operazioni dell'ufficio						
TOTALE						Liquidato con determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio n. in data

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO

PRESIDENTE DELL'UFFICIO

Visto per la liquidazione

Il Dirigente o
Responsabile del Servizio

Il Ragioniere Capo

- (1) Compilare distinti moduli per la votazione del primo turno e per quella eventuale del secondo turno
(2) Deperimare l'incastazione che non interessa

Timbro

Il Segretario Comunale